



A seguito della pubblicazione in data 8 novembre 2016 delle nuove Istruzioni di Banca d'Italia, ai fini della raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, è necessario che le cooperative adeguino il proprio Regolamento in materia di prestito sociale.

Tale adeguamento, anche in virtù di clausole rintracciabili nei vigenti Regolamenti, può essere effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in quanto derivante dalla emanazione di nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie. Le novità dovranno essere successivamente sottoposte ad approvazione della prima Assemblea utile.

Di seguito saranno formulate proposte di emendamento ai Regolamenti vigenti che le cooperative dovranno recepire collocandole negli articoli afferenti per materia:

1. nell'articolo che prevede che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere il limite del triplo del patrimonio è importante specificare che **il valore del patrimonio da assumere come riferimento rispetti i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia¹. Tale novità riguarda le cooperative con più di 50 soci.**

Infatti, le nuove Istruzioni di Banca d'Italia prevedono che il valore del patrimonio da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dal bilancio consolidato, qualora la società abbia l'obbligo di redigerlo. Se la società è esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, si considera il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni (ad es. utili intercompany sulle rimanenze, se esistenti a fine esercizio nella partecipata; cessione / conferimento di assets) con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato

1 Ad esempio, se il testo del Regolamento fosse quello suggerito nei mesi scorsi da Legacoop, l'emendamento avrebbe il seguente tenore: "Secondo quanto previsto [dalla normativa in materia], l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia".

redatto il bilancio consolidato. Tali rettifiche devono essere illustrate in un prospetto incluso nella nota integrativa del bilancio.

Si ricorda inoltre che le nuove Istruzioni della Banca d'Italia non prevedono più che il valore del patrimonio possa essere maggiorato di un ammontare pari al 50 per cento della differenza, qualora positiva, tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale e/o residenziale considerato ai fini della determinazione dell'ICI (ora IMU) ed il valore di carico in bilancio degli stessi, al netto dei fondi ammortamento, con informativa, al riguardo, in nota integrativa.

2. nell'articolo che disciplina le modalità e i termini del rimborso (parziale o totale) al socio del prestito libero da vincoli temporali è necessario **eliminare l'inciso che consente alla cooperativa di rimborsare il socio al momento della richiesta. Conseguentemente, deve essere esclusivamente previsto che il rimborso sia effettuato con un preavviso di almeno 24 ore². Tale novità riguarda tutte le cooperative che raccolgono prestito sociale.**

Tale disposizione deve essere accompagnata da ulteriori regole volte a disciplinare le modalità con cui il socio può richiedere il rimborso e i termini entro i quali effettuare (ritirare) il rimborso stesso. Tali regole possono essere contenute nel regolamento, ma appare preferibile inserirle in un provvedimento autonomo da portare più facilmente a conoscenza dei soci. Tale ultima possibilità non è ammessa qualora l'ammontare della raccolta di prestito sociale superi tre volte il patrimonio. In tale ultimo caso dovrà essere il Regolamento stesso a prevedere limiti, modalità e tempi del rimborso.

Alla luce delle specificità delle singole tipologie di società cooperative, nonché dei diversi volumi di raccolta del prestito sociale da cooperativa a cooperativa, indicazioni più dettagliate sulle modalità di richiesta del rimborso e sui termini entro i quali ritirare il rimborso medesimo saranno fornite dalle rispettive Associazioni di settore. Indicazioni da trasmettere tempestivamente alle cooperative in considerazione dell'entrata in vigore della nuova disposizione dal 1 gennaio 2017.

² Sempre nel caso in cui il testo del Regolamento vigente nella cooperativa fosse quello Legacoop, l'emendamento sarebbe il seguente: "All'articolo 13, primo comma, le parole < che la Cooperativa ha la facoltà di rimborsare anche all'atto della richiesta > sono eliminate."

3. Laddove il regolamento vigente richiami tra le fonti informative sul prestito sociale la nota integrativa al bilancio, **il relativo articolo deve prevedere che la nota intergrativa evidenzi almeno**³:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/l)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

Tale novità riguarda le cooperative con più di 50 soci.

³ Se il Regolamento vigente fosse quello Legacoop, l'emendamento sarebbe così formulato:

"All'articolo 19, primo comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente periodo: <La nota integrativa dovrà altresì riportare:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/l)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.